



COMUNE DI PISA

Regolamento sull'annullamento automatico e la definizione agevolata delle entrate comunali

*(ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 26 maggio 2023 n. 56)*

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 42 del 25.07.2023

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

CAPO II – ANNULLAMENTO AUTOMATICO

Articolo 2 – Annullamento automatico dei debiti fino a mille euro

CAPO III – DEFINIZIONE AGEVOLATA

Articolo 3 – Definizione agevolata di entrate

Articolo 4 - Misura dell'agevolazione

Articolo 5 - Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza di definizione agevolata

Articolo 6 - Effetti della presentazione dell'istanza di definizione agevolata

Articolo 7 - Esito dell'istruttoria dell'istanza di definizione agevolata

Articolo 8 - Modalità e termini di pagamento

Articolo 9 - Perfezionamento della definizione agevolata

Articolo 10 - Mancato, insufficiente o tardivo versamento

Articolo 11 - Esclusioni

CAPO IV – NORME FINALI

Articolo 12 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione e dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, disciplina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, alle entrate comunali oggetto di riscossione mediante affidamento in regime *in house* alla Società Entrate Pisa S.p.A..

2. Per quanto non regolamentato si fa riferimento alle disposizioni dell'articolo 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34 e dalle norme in esso richiamate, in quanto compatibili.

CAPO II – ANNULLAMENTO AUTOMATICO

Articolo 2 – Annullamento automatico dei debiti fino a mille euro

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 229-bis della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono annullati automaticamente, alla data del 31 ottobre 2023, senza richiesta del debitore, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino a 1.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dalle singole ingiunzioni di pagamento notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai debiti di cui al comma 226 dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

3. Ai fini dell'eliminazione dalle scritture contabili, la Società Entrate Pisa S.p.A. trasmette al Comune, entro il 30 novembre 2023, l'elenco delle quote annullate con indicazione degli estremi degli accertamenti contabili cui si riferiscono. Il Comune, sulla base dell'elenco trasmesso dalla Società Entrate Pisa S.p.A., adegua le proprie scritture contabili in ossequio ai principi contabili vigenti.

4. Restano definitivamente acquisite al bilancio comunale le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

CAPO III – DEFINIZIONE AGEVOLATA

Articolo 3 – Definizione agevolata di entrate

1. Il presente capo disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 o di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

2. La definizione agevolata si applica esclusivamente ai debiti risultanti da:

- a) ingiunzione di pagamento emessa nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
- b) accertamento esecutivo divenuto esecutivo entro il 30 giugno 2022.

3. Per quanto riguarda le ingiunzioni fiscali relative a sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente capo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, e alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. In ipotesi di ingiunzioni fiscali contenenti diverse tipologie di entrate e/o differenti annualità, la definizione agevolata si applica limitatamente alle singole entrate definibili e/o singole annualità definibili.

5. Fermo restante quanto disposto al comma precedente, non è ammessa la definizione parziale degli importi contenuti nelle ingiunzioni fiscali.

6. La definizione agevolata si applica anche ai debiti inclusi negli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 che sono stati oggetto di piani di dilazione di pagamento, anche

decaduti, concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, sono sospesi i termini di pagamento delle rate scadenti tra la data dell'istanza di definizione agevolata e la data di scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina la revoca automatica della dilazione di pagamento precedentemente concessa. In caso di rigetto dell'istanza di definizione agevolata ovvero di mancato pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata, i termini di pagamento sospesi riprendono a decorrere dal trentesimo giorno successivo al rigetto ovvero dal giorno successivo alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata.

Articolo 4 - Misura dell'agevolazione

1. Gli atti di cui al precedente articolo 3 possono essere definiti con il pagamento di quanto dovuto al netto dei soli importi risultanti a titolo di sanzioni, interessi e interessi di mora in essi contenuti, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione degli atti.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, sono definibili con la sola eliminazione degli importi applicati ai sensi del sesto comma dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, quindi maggiorazione e interessi di mora.

3. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano acquisite al bilancio comunale e non sono rimborsabili.

Articolo 5 - Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza di definizione agevolata

1. L'istanza di definizione agevolata, redatta sulla base di apposito modello predisposto dalla Società Entrate Pisa S.p.A., può essere presentata dal debitore ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti per conto dello stesso ovvero è tenuto, insieme con questo o in suo luogo, al pagamento del debito.

2. L'istanza di definizione agevolata deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2023, esclusivamente con una delle seguenti modalità:

a) a mezzo posta elettronica certificata inviata all'indirizzo: sepi-pisa@legalmail.it;

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Società Entrate Pisa S.p.A., con sede in Pisa, Via Cesare Battisti n. 53;

c) con consegna all'ufficio protocollo della Società Entrate Pisa S.p.A., presso la sede ubicata in Pisa, Via Cesare Battisti n. 53.

3. Nella predetta istanza deve essere indicato se il debitore intende effettuare il pagamento in unica soluzione o a rate, ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento.

4. Nella medesima istanza il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 6 - Effetti della presentazione dell'istanza di definizione agevolata

1. Dalla presentazione dell'istanza di definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di detta istanza.

2. Relativamente ai debiti oggetto dell'istanza di definizione agevolata e fino al rigetto della stessa o, in caso di accoglimento, al pagamento della prima o unica rata, non possono essere avviate nuove azioni esecutive ovvero iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della stessa istanza, e non possono altresì proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 7 - Esito dell'istruttoria dell'istanza di definizione agevolata

1. L'istruttoria dell'istanza di definizione agevolata deve concludersi entro il 31 gennaio 2024.

2. Entro il predetto termine la Società Entrate Pisa S.p.A. trasmette al debitore comunicazione dell'esito dell'istruttoria indicando il diniego o l'accoglimento dell'istanza; in caso di accoglimento è contestualmente comunicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata e le relative scadenze di pagamento.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive già sospese ai sensi del precedente articolo 6.

4. I fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata, anche in caso di accoglimento della stessa, restano in essere fino al completo pagamento di quanto dovuto.

5. La Società Entrate Pisa S.p.A. trasmette al Comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'elenco dettagliato dei crediti oggetto di definizione agevolata con indicazione dell'importo risultante alla data della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, dell'importo stralciato per effetto della definizione agevolata, dell'importo residuo e dell'accertamento contabile cui ciascun credito si riferisce. Il Comune, sulla base dell'elenco trasmesso dalla Società Entrate Pisa S.p.A., adegua le proprie scritture contabili in ossequio ai principi contabili vigenti.

Articolo 8 - Modalità e termini di pagamento

1. Gli importi dovuti per effetto della definizione agevolata possono essere pagati in unica soluzione entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria e comunque entro il 29 febbraio 2024, oppure in un massimo di diciotto rate come segue:

- prima rata: entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e comunque entro il 29 febbraio 2024 se precedente, per importo pari al 10% dell'importo dovuto, salvo quanto previsto ai commi seguenti;
- seconda rata: entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello della comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e comunque entro il 31 maggio 2024 se precedente, per importo pari al 10% dell'importo dovuto, salvo quanto previsto ai commi seguenti;
- le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza trimestrale decorrente dal termine di pagamento della seconda rata.

2. In caso di pagamento a rate:

- ciascuna delle rate non può avere importo inferiore a euro 40,00;
- sono applicati interessi, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, al tasso annuo del 2%;
- le spese di procedura e notifica dovute dal debitore si intendono imputate alla prima rata o alle prime rate fino a concorrenza delle spese medesime.

3. Gli importi dovuti per effetto della definizione agevolata, di ammontare complessivo inferiore ad euro 200,00, possono essere pagati esclusivamente in unica soluzione alla scadenza di cui al precedente comma 1.

4. Non è ammessa la compensazione delle somme dovute per effetto della definizione agevolata con crediti del debitore a qualunque titolo.

5. E' consentito estinguere in qualsiasi momento il debito rateizzato mediante pagamento dell'importo residuo e degli interessi maturati fino alla data del pagamento.

6. Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato con le modalità che saranno comunicate dalla Società Entrate Pisa S.p.A..

7. Nel caso in cui il debitore autorizzi preventivamente la riscossione delle rate mediante addebito diretto preautorizzato (SDD – Sepa Direct Debit) su proprio conto corrente, l'importo dovuto per effetto della definizione agevolata può essere dilazionato fino ad un massimo di venti rate trimestrali con le scadenze e le modalità di cui ai commi precedenti.

Articolo 9 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, alle relative scadenze, di tutte le somme dovute. Inoltre, nel caso in cui siano pendenti giudizi aventi ad oggetto le entrate cui si riferisce la definizione agevolata, è ulteriore condizione per il perfezionamento della stessa la trasmissione alla Società Entrate Pisa S.p.A. dell'atto di rinuncia ai predetti giudizi, da effettuarsi entro il termine di pagamento in unica soluzione o di pagamento della prima rata.

Articolo 10 - Mancato, insufficiente o tardivo versamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di anche una sola delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento del debito, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto ed il residuo debito non può più essere rateizzato.

Articolo 11 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti elencati dalla lettera a) alla lettera d) del comma 246 dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

2. Sono altresì escluse dalla definizione agevolata di cui al presente regolamento le somme oggetto di procedure esecutive nell'ambito delle quali si è già tenuto incanto con esito positivo nonché le somme per le quali è già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

CAPO IV – NORME FINALI

Articolo 12 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, il presente regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune ed è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, a soli fini statistici.

2. La Società Entrate Pisa S.p.A. provvede a dare adeguata pubblicità al presente regolamento.